



COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

P.G.N.

Vicenza, _____

CAPITOLATO SPECIALE

REALIZZAZIONE FORNITURA E INSTALLAZIONE STRUTTURE ESPOSITIVE FUNZIONALI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA BASILICA PALLADIANA
(Importo massimo € 163.500,00 I.V.A. esclusa) - CIG 8026878545

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. La presente richiesta di offerta ha per oggetto la fornitura e installazione strutture espositive funzionali alla valorizzazione della basilica palladiana.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. Vedi documentazione allegata.

ARTICOLO 3 – REALIZZAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE DEI BENI:

1. L'installazione delle strutture in Basilica Palladiana dovrà iniziare a partire dal 28 ottobre 2019 e terminare il 16 novembre 2019.

ARTICOLO 4 - AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

1. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

2. Qualora l'offerta presentata due o più ditte raggiunga il medesimo punteggio si procederà mediante esperimento di miglioria delle offerte; in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio.

3. Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dalla ditta costituisce obbligazione contrattuale per la ditta stessa nel caso risulti aggiudicataria della fornitura.

4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente capitolato, ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni dell'appalto nonché offerte incomplete e/o parziali.

5. Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di unica offerta valida purchè ritenuta congrua.





6. In caso di irregolarità o carenze nella documentazione presentata, si farà applicazione di quanto disposto dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

7. In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l'effettuazione dell'offerta.

ARTICOLO 5 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. Il luogo di esecuzione della fornitura e installazione dei beni dovrà avvenire, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa, in Basilica Palladiana – Piazza dei Signori – Vicenza.

2. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare la fornitura e installazione in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

3. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della ditta aggiudicataria o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura e installazione.

4. La ditta aggiudicataria si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

5. La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale e i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Vicenza e di indennizzo da parte della medesima.

6. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e la ditta aggiudicataria dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione al servizio svolto e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché a evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la fornitura.





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 6 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (RCT) - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)

1. Ogni e qualsivoglia responsabilità inerente all'esecuzione della fornitura e posa è interamente a carico dell'appaltatore, comprendendosi a titolo esemplificativo:

- A) la responsabilità per danni cagionati ai beni del Comune di Vicenza;
- B) la responsabilità per gli infortuni del personale addetto all'esecuzione;
- C) la responsabilità per danni cagionati a terzi, al Comune di Vicenza o al personale comunale dalla ditta stessa, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell'esecuzione.

2. La ditta assume, pertanto, a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall'esecuzione della fornitura e dalla sua posa in opera in oggetto. La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale comunale derivante dall'esecuzione della fornitura e posa sono coperte da polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT-RCO) che la ditta dovrà produrre, con oneri a proprio carico, preliminarmente alla stipula del contratto.

3. Tale polizza RCT-RCO dovrà prevedere un massimale unico e per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata della fornitura e installazione dei beni.

4. La polizza dovrà essere stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo RCG e regolarmente alla data della sottoscrizione del contratto.

5. Resta tuttavia inteso che:

- A) tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte della ditta, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque essa stessa;
- B) l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera la ditta dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- C) il Comune di Vicenza sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.

6. Il Concessionario (aggiudicatario del servizio) assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze rispetto alle coperture sopra richieste.





ARTICOLO 7 – PENALI DA RITARDO

1. Per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice una **penale giornaliera pari all'uno per mille del valore contrattuale della fornitura**.
2. L'eventuale applicazione delle penali, previa regolare contestazione ed instaurazione del contraddittorio, non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a persone o cose dovuta a tali fattispecie.

ARTICOLO 8 – SOPRINTENDENZA

1. Il progetto esecutivo della ditta aggiudicataria della realizzazione, fornitura e installazione strutture espositive funzionali alla valorizzazione della Basilica Palladiana sarà soggetto al parere della competente Soprintendenza, con riserva di variazioni in subordine a eventuali modifiche a seguito del parere della medesima Soprintendenza.

ARTICOLO 9 - PAGAMENTI

1. I pagamenti verranno effettuati così come segue:
 - 20% alla firma del contratto;
 - 30% alla fine dell'allestimento previa accettazione della fornitura oggetto del presente capitolato;
 - 50% entro il trentesimo giorno dalla registrazione della fattura al protocollo generale del Comune di Vicenza.
2. Si ricorda che le fatture dovranno essere esclusivamente elettroniche e presentate attraverso il Sistema d'interscambio (SdI) nazionale, gestito dall'Agenzia delle entrate, al protocollo generale del Comune di Vicenza, previa acquisizione del DURC regolare. L'aliquota I.V.A. da applicare sarà al 22%.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico alla ditta aggiudicataria l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

ARTICOLO 10 - TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati dall'Appaltatore su conto corrente dedicato alla commessa pubblica e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dall'art. 3, comma 3 della medesima Legge 136/2010 e s.m.i.
3. La ditta aggiudicataria si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
4. La fattura ed ogni richiesta di pagamento al Comune dovranno riportare il codice IPA: 67G70X, il codice CIG: 8026878545, l'indicazione del conto corrente dedicato su cui effettuare il bonifico ed essere indirizzate al Servizio attività culturali e museali del Comune di Vicenza.
5. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
6. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **8026878545**.
7. L'Appaltatore e i subcontraenti della filiera dell'impresa devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
8. E' causa di risoluzione del contratto l'esecuzione di transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di banche e della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutti i casi di inadempienza da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'appalto, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
2. In particolare, il Comune di Vicenza avrà la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di:





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'aggiudicatario, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
- sospensione o abbandono o mancato svolgimento, da parte del personale addetto, della fornitura e installazione affidata.

3. La risoluzione nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., è disposta con atto del dirigente competente, comunicato alla parte con raccomandata A.R. o P.E.C.

4. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempienza dell'aggiudicatario o fallimento del medesimo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i. l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

5. Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato del lavoro svolto, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato il subappalto.
2. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ARTICOLO 13 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.





ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. La ditta aggiudicataria si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto il 9 gennaio 2012 e il 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. La ditta aggiudicataria si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

4. La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia alla ditta aggiudicataria e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

5. Il Comune di Vicenza si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

6. Il Comune di Vicenza comunale non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ARTICOLO 15 - PANTOUFLAGE

1. L'Appaltatore dichiara, altresì, con la sottoscrizione del presente contratto, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge





COMUNE DI VICENZA
settore cultura, promozione della crescita e musei
tel. 0444 222101 - cultura@comune.vicenza.it - www.comune.vicenza.it

n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vicenza, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune di Vicenza e la ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza, con esclusione della competenza arbitrale.

ARTICOLO 17 – NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. Le forniture dovranno essere eseguite nel rispetto del presente capitolato speciale, del Codice Civile e della legislazione vigente, in particolare del D. Lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Vicenza.

ARTICOLO 18 – RISERVA DI NON AGGIUDICARE LA GARA

1. Il Comune di Vicenza si riserva, in qualunque momento, di non dar corso all'aggiudicazione della gara.

2. Il Comune di Vicenza non procederà all'aggiudicazione se ragioni di pubblico interesse e/o straordinarie e imprevedibili comportino variazioni agli obiettivi perseguiti attraverso la gara in oggetto.

ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Diego Sammarco – mail: cultura@comune.vicenza.it tel.0444-222101 222116.

Il Direttore
Mauro Passarin


